COMUNE DI LAVIANO

Provincia di Salerno

Partita IVA: 0054019 065 9



Area Tecnica – Urbanistica - Patrimonio

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (C.L.P.)

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 102 del 13 NOV 2018

Sommario

COMUNE DI LAVIANO	1
Area Tecnica — Urbanistica - Patrimonio	1
Articolo 1. – Istituzione e finalità.	3
Articolo 2 Composizione	3
Articolo 3. Nomina.	4
Articolo 4. Incompatibilità	5
Articolo 5. Decadenza dei componenti.	5
Articolo 6. Conflitto di interessi	5
Articolo 7. Durata e compensi	5
Articolo 8. – Composizione e competenze	7
Articolo 9. – Funzionamento e modalità di espressione.	7
Articolo 10. – Norme di semplificazione.	8
Articolo 14. – Norme finali	10

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1. - Istituzione e finalità.

- 1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, il funzionamento e le competenze attribuite alla **COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO** (C.L.P.) istituita con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del dell'8 marzo 2013 quale organismo tecnico consultivo in materia paesaggistica, dotato di poteri decisorii negli ambiti e per le competenze ad esso attribuiti per legge e secondo
- 2. Alla Commissione nelle modalità e composizione di seguito disciplinata sono attribuite le funzioni di: Commissione per il Paesaggio (di cui all'articolo 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" ed all'art. 153 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65 "Norme per il governo del territorio");

Articolo 2. - Composizione.

- 1. La Commissione Locale per il paesaggio (C.L.P.) è un organo collegiale tecnico-consultivo costituita complessivamente da n. 5 componenti oltre al Presidente.
- 2. In relazione alle molteplici e specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica, la Commissione è composta da:

Architetti Storico-Paesaggista, dottori in scienze ambientali, dottori in scienze forestali, Agronomi, Geologi ed Ingegneri Ambientali;

In relazione all'elevato grado di competenza che l'organo consultivo è chiamato ad esprimere, all'interno della Commissione possono essere nominati in qualità di esperti nei rispettivi ambiti di consulenza:

- professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza, muniti di diploma di laurea (o diploma di scuola superiore per il solo geometra), iscritti negli albi dei relativi ordini professionali da almeno cinque anni;
- II) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie di competenza;
- dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l'accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze nelle materie oggetto della consulenza.
- 3. Per l'esercizio delle funzioni legate ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, è istituita la Commissione per il Paesaggio, costituita con la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 dell'8 marzo 2013. Le specifiche competenze e modalità di funzionamento sono disciplinate dal Capo II del presente regolamento.
- 4. In relazione alla tipologia ed alla natura delle istanze su cui è chiamata ad esprimersi, la Commissione assumono, nella loro configurazione, le competenze e le funzioni di Commissione Locale per il Paesaggio. Le specifiche competenze e modalità di funzionamento sono disciplinate rispettivamente dal Capo III del presente regolamento.
- 5. In relazione all'elevato grado di competenza che l'organo consultivo è chiamato ad esprimere, all'interno della Commissione possono essere nominati in qualità di esperti nei rispettivi ambiti di consulenza. I requisiti generali per le candidature:
 - avere la cittadinanza in almeno uno Stato appartenente alla UE;
 - godere dei diritti civile e politico;

- professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza, muniti di diploma di laurea (o diploma di scuola superiore per il solo geometra), iscritti negli albi dei relativi ordini professionali da almeno cinque anni;
- professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie di competenza;
- dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l'accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze nelle materie oggetto della consulenza;
- non avere subito provvedimenti procedimenti penali e/o amministrativi che abbiano comportato la dispensa, destituzione o interdizione dai pubblici uffici, ovvero di non avere in corso alcuno di tali procedimenti, ovvero che risultano a proprio a carico le seguenti condanne penali;
- non essere soggetti a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscano, anche temporaneamente, l'esercizio della professione;
- non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;
- trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del Decreto Legislativo 18 AGOSTO 2000 n. 267 e s m.i Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relative all'incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali;
- non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
- 6. Il titolo di studio, l'esperienza richiesta, gli ulteriori titoli professionali dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. La deliberazione di nomina dei membri della Commissione è corredata dei curricula e degli esiti motivati della valutazione comparativa effettuata attestanti il possesso dei requisiti di idoneità nonché dell'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nelle materie oggetto di consulenza.

Articolo 3. Nomina.

- 1. I membri della Commissione per il Paesaggio sono nominati dalla Giunta Comunale sulla base della valutazione dei curricula professionali dei candidati proposti da ordini professionali, amministrazioni, enti o istituzioni di appartenenza.
- 2. Le deliberazioni di nomina dei membri della commissione per il paesaggio sono corredate di curricula attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 2, nonché dell'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.
- 3. Qualora si verifichino cause di decadenza a seguito di incompatibilità, di conflitto di interesse, di assenze ingiustificate, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso, o altre cause ostative che costituiscono ragioni per la revoca della nomina, la Giunta Comunale provvede alla nomina del componente in sostituzione di quello effettivo dimissionario, decaduto o revocato.
- 4. Il componente nominato in sostituzione di quello decaduto, dimissionario o revocato deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e resta in carica fino alla scadenza naturale della stessa Commissione.
- 5. I componenti della Commissione, non possono essere incaricati per più di due mandati consecutivi, eccetto i casi in cui abbiano espletato il loro incarico per non più di 12 mesi.

Articolo 4. Incompatibilità.

- 1. La carica di componente della Commissione è incompatibile:
 - a) con la carica di Consigliere Comunale e di componente della Giunta Comunale;
 - b) con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Laviano o enti, aziende o società da esso dipendenti;
 - c) i professionisti incaricati della stesura e/o della revisione generale della pianificazione urbanistica e territoriale o di atti di programmazione e pianificazione di settore del Comune di Laviano;
 - d) i funzionari di enti o amministrazioni che svolgono compiti di controllo sull'attività urbanistico-edilizia del Comune di Laviano;
 - e) i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla valutazione della Commissione.
- 2. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche, sottoposte alla Commissione.

Articolo 5. Decadenza dei componenti.

- 1. I componenti delle commissioni decadono automaticamente in caso insorga una causa di incompatibilità di cui al precedente articolo 4.
- 2. I componenti delle Commissioni decadono inoltre, con comunicazione da parte del Presidente al Sindaco, se risultano assenti ingiustificati per più di 5 riunioni consecutive della commissione stessa.
- 3. I componenti devono rispettare le norme comportamentali e anticorruzione previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e dal Codice di comportamento comunale vigente e di essere a conoscenza che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Piano comporterà la risoluzione o decadenza del rapporto.

Articolo 6. Conflitto di interessi.

- 1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta esplicita menzione nel parere o negli atti espressione della Commissione.
- 2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un componente della Commissione.

Articolo 7. Durata e compensi.

- 1. La durata in carica delle Commissioni è pari a cinque anni.
- 2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre un anno dalla scadenza.

3. Ai membri della Commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute. L'importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali.

La partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.

È riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese vive di viaggio, A/R calcolato dal luogo di residenza, da valutarsi secondo le tariffe ACI vigenti con riferimento all'epoca della seduta.

CAPO II -- LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO (C.L.P.)

Articolo 8. – Composizione e competenze.

- 1. La Commissione comunale per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico che si esprime su questioni in materia paesaggistica secondo quanto disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di tutela dei beni storico-culturali e paesaggistici.
- 2. La Commissione comunale per il Paesaggio è composta dai soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
- 3. Tutte le opere ricadenti nelle zone sottoposte al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, parte terza e precisamente gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale e le aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 dello stesso codice, sono sottoposte al parere della Commissione per il Paesaggio che assume funzioni di organo consultivo ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in tema di valori paesaggistico ambientali.
- 4. La Commissione comunale per il Paesaggio può essere chiamata ad esprimersi anche su casi di richiesta di valutazione di ininfluenza ai fini paesaggistici presentata da cittadini, rientranti nell'articolo 149 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. Tale valutazione può essere anche richiesta alla Soprintendenza territorialmente competente.
- 5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere alla Commissione comunale per il Paesaggio pareri consultivi in merito a particolari istanze che richiedono più ampie considerazioni e valutazioni.
- 6. Il parere della Commissione per il Paesaggio è espresso nelle materie e secondo le modalità indicate nella Legge regionale istitutiva.
- 7. Pur rientrando nel procedimento amministrativo, il parere della Commissione per il Paesaggio è espresso in conformità al presente Regolamento con funzione autonoma e separata.
- 8. Ogni parere sarà ampiamente motivato anche in ordine ad eventuali deficienze istruttorie o di studio riscontrate nei progetti a loro sottoposti.
- 9. Il parere della Commissione per il Paesaggio è consultivo e non costituisce presunzione del rilascio del Permesso di Costruire e/o dell'Autorizzazione Paesaggistica che è riservato esclusivamente all'organo competente una volta assunte le proprie determinazioni di accoglimento. Qualora il provvedimento finale del procedimento amministrativo si discosti dal parere della Commissione, lo stesso provvedimento dovrà illustrarne espressamente le motivazioni.

Articolo 9. – Funzionamento e modalità di espressione.

- 1. La Commissione comunale per il Paesaggio è convocata dal Responsabile dell'area tecnica urbanistica patrimonio o da suo delegato. All'apertura di ogni seduta dovranno essere verbalizzati i presenti ed il nominativo di chi assume le funzioni di Presidente.
- 2. Per la validità delle sedute deve intervenire almeno la metà più uno dei membri.
- 3. La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno stabilito, avviene prioritariamente a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria o mediante posta ordinaria da trasmettere ai commissari almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può avvenire a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria o mediante telegramma da spedire comunque almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

- 4. Quando sia ritenuto necessario e compatibilmente coi termini del procedimento, ai lavori della Commissione possono partecipare, su invito della Stessa, i progettisti redattori dei progetti in esame al fine di fornire maggiori delucidazioni e chiarimenti in odine alle soluzioni progettuali ed alle problematiche ad esse connesse utili alla valutazione delle proposte. È data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del relativo parere. La Commissione può altresì delegare alcuni membri all'espletamento del sopralluogo o richiedere che questi siano eseguiti dal Servizio Sportello Unico Edilizia e S.u.a.p..
- 5. Ad ogni seduta è allegato un ordine del giorno distinto per interventi richiedenti il parere della Commissione per il Paesaggio accompagnato dalla relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento.
- 6. La commissione si esprime sulle istanze all'ordine del giorno della seduta attraverso l'emissione di pareri espressi a maggioranza raccolti nel verbale della seduta che deve essere sottoscritto in calce dai Commissari, dal Presidente e dal Segretario e del quale su richiesta degli interessati, viene rilasciata copia a ciascun membro della Commissione.
- 7. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta in un registro da conservare mediante archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e devono contenere:
 - a) l'indicazione dei presenti
 - b) il parere motivato
 - c) eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del membro che li esprime.
- 8. Quando la Commissione debba trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi membri si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento; dell'osservanza di questa prescrizione deve essere dato atto nel verbale.
- 9. Il verbale della Commissione del Paesaggio deve essere conservato agli atti d'ufficio e deve riportare gli estremi della pratica cui si riferisce così come ogni istanza deve essere accompagnata dal parere della Commissione e la seduta o le sedute cui si riferisce.

Articolo 10. – Norme di semplificazione.

- 1. Ai fini della semplificazione e dello snellimento dei procedimenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento all'articolo 49 della L. 122/2010, che ha modificato l'articolo 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii. la Commissione per il Paesaggio può configurarsi come Conferenza dei Servizi, con la partecipazione del competente organo della Soprintendenza, che si esprime in maniera autonoma per le valutazioni di competenza.
- 2. Il parere dell'organo di rappresentanza della Soprintendenza, è reso ai sensi dell'articolo 146 comma 5 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
- 3. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.
- 4. Ai sensi dell'articolo 14 comma 3-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in caso di opera o attività sottoposta ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente, o suo delegato, si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Ai sensi dell'articolo 14 comma 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

CAPO III - NORME FINALI

Articolo 14. – Norme finali.

- 1. Per quanto non specificato o non espressamente indicato dal presente Regolamento, valgono lo Statuto Comunale, il D.Lgs. 267/2000 e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, di governo del territorio e di valutazione ambientale di piani e programmi.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.